

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	09
Del	22/04/2010

OGGETTO	Approvazione Regolamento per l' applicazione dell' imposta comunale sugli immobili - I.C.I.
----------------	--

L'anno 2010 il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il consiglio comunale, previa regolare convocazione, nelle forme prescritte dalla legge e dallo statuto comunale, con appositi avvisi notificati a mezzo messo comunale ai singoli consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.	N.	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	ANIELLO GIUGLIANO (sindaco)	X		12	GIOVANNI ANNUNZIATA	X	
2	AGOSTINO TORINO	X		13	STEFANO SIMONETTI		X
3	ANTONIO CASTALDO TUCCILLO	X		14	GAETANO NUNZIATA	X	
4	LUISA BIFULCO	X		15	ANTONIO RUSSO	X	
5	CARMINE LAURI	X		16	MICHELE RAINONE	X	
6	GIUSEPPINA PARISI	X		17	CARMINE ALLOCCA	X	
7	SALVATORE IERVOLINO	X		18	ANIELLO CATAPANO	X	
8	ANTONIO MENZIONE	X		19	ANTONIO BOSONE	X	
9	GIUSEPPE BOCCIA	X		20	ANGELA R. GIUGLIANO	X	
10	ANIELLO APRILE	X		21	SALVATORE GIUGLIANO	X	
11	LUIGI TRETOLA	X			TOTALE	20	01

Partecipa alla seduta, con funzioni di segretario verbalizzante, l'avv. Lucia Petti, segretario generale.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno ed invita il dott. Piscino, responsabile del Servizio Finanziario, a relazionare al Consiglio sul Regolamento I.C.I., oggetto di esame.

Il dott. Piscino esplicita le novità contenute nel testo all'attenzione del consesso; novità scaturenti essenzialmente dalle modifiche normative e di giurisprudenza intervenute negli ultimi anni, evidenziando che il vigente regolamento è stato approvato nel lontano 2002.

Il consigliere Catapano chiede alcune delucidazioni al dott. Piscino, evidenziando criticità del nuovo regolamento ICI, come da breve nota esibita e depositata agli atti del Consiglio ed allegata al presente rendiconto della seduta.

Il dott. Piscino puntualmente risponde ai rilievi avanzati dal consigliere Catapano, ribadendo la piena conformità delle disposizioni regolamentari alla vigente normativa in materia.

Prende la parola l'assessore Parisi che evidenzia il proprio disappunto per l'intero dibattito di cui all'odierna seduta del Consiglio, nonché la non condivisione di alcune scelte di recente operate dall'Amministrazione che l'hanno portata a non partecipare alle sedute di Giunta degli ultimi mesi. L'assessore Parisi ritiene che l'Amministrazione abbia fatto poco o niente per il paese ed abbandona l'aula in segno di dissenso.

Il Sindaco, nell'invitare i consiglieri ad attenersi all'ordine del giorno, esprime stupore per l'irritualità e l'infondatezza delle affermazioni dell'assessore, evidenziando il gran lavoro svolto dall'Amministrazione in questi mesi ed i lusinghieri risultati conseguiti, con particolare riferimento al rispetto del patto di stabilità interno e alla riorganizzazione della macchina amministrativa. Si rammarica per la presa di posizione dell'assessore ed evidenzia che, forse, la stessa, a causa delle reiterate assenze, non si è resa conto di quanto di buono è stato fatto.

Il consigliere Russo evidenzia l'episodio accaduto, indice di una crisi della maggioranza e, nell'esprimere la propria solidarietà all'assessore Parisi, la invita a tornare in aula. Il consigliere Russo contesta la portata del regolamento ICI, in ragione della scarsa attenzione alle istanze sociali dei sangennaresi.

Il consigliere Aprile evidenzia la piena legittimità del regolamento e la specifica attenzione dello stesso alle esigenze dei cittadini sangennaresi.

Il consigliere Giugliano Salvatore, alla luce di quanto accaduto, chiede un rinvio dell'approvazione del regolamento ICI all'ordine del giorno, al fine di consentire l'esame di alcune osservazioni dell'opposizione, in particolare quelle riferite dal consigliere Catapano nella propria relazione.

Il consigliere Tretola, nel ribadire la piena legittimità del regolamento ICI e l'infondatezza delle osservazioni dell'opposizione, tutte adeguatamente replicate dal dott. Piscino, chiede a nome della maggioranza di procedere alla votazione.

La minoranza consiliare esce dall'aula.

Nel corso della discussione si è allontanato il consigliere assessore Iervolino.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta agli atti relativa all' approvazione del Regolamento per l' applicazione dell' imposta comunale sugli immobili – ICI, che si compone di n. 29 articoli, corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Eugenio Piscino;

Sulla scorta dell'ampia discussione come sopra sinteticamente riportata;

Ritenuto di approvare il Regolamento de quo nel testo proposto;

Con votazione unanime espressa per appello nominale, giusta esito proclamato dal Sindaco che di seguito si trascrive: presenti n.11; voti favorevoli n. 11

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l' applicazione dell' imposta comunale sugli immobili – I.C.I.";

Di approvare, per l'effetto, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell' imposta comunale sugli immobili-ICI, composto da n. 29 articoli, che, firmato dal Sindaco e dal Segretario Generale, in calce ad ogni pagina, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se ad esso non materialmente allegato;

Di dare atto che il nuovo regolamento, all' atto dell' entrata in vigore, abroga il precedente approvato con deliberazione n. 17 del 11.01.2002;

Di disporre, ai sensi dell' art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/97, la comunicazione della presente adozione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sarà divenuta esecutiva;

Di rimettere il Regolamento de quo all' Ufficio Segreteria per l' inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell' Ente.

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Preliminarmente è da osservare che il Regolamento sull'ICI portato all'attenzione di questo Consiglio comunale non tiene conto di quanto disciplinato con Regolamento generale sulle entrate provvedendo a stabilire disposizioni non coerenti con esso. Lo stesso, inoltre, invece di disciplinare, nei casi consentiti dalla legge, situazioni di favore per i contribuenti provvede ad introdurre disposizioni in contrasto palese con la vigente normativa.

Il Regolamento sull'ICI, portato all'attenzione del Consiglio comunale, infatti, contiene una serie di illegittimità che, considerando quelle più macroscopiche, senza essere esaustivi, verranno di seguito esplicitate:

- **Art. 3 - Presupposto dell'imposta:** tale disposizione così come definita rappresenta una violazione di legge e pone in capo al contribuente un obbligo diverso da quello prescritto dalla normativa. È bene chiarire che nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, il titolare di un diritto reale di godimento è tenuto innanzitutto all'obbligo di proporre agli uffici del catasto l'attribuzione di una rendita) e riportare la stessa, trasformandola in valore dell'immobile, nella Dichiarazione ICI. Non risponde al dettato normativo, pertanto, questo articolo regolamentare in quanto il contribuente non può "inventarsi" il valore imponibile che, del resto, non può comunque essere dichiarato poiché in dichiarazione ICI si riporta il valore dell'immobile e non il valore imponibile!

Art. 4 - **Aree fabbricabili:** tale disposizione regolamentare non tiene conto di quanto stabilito dalla legge ossia dall'art. 2, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 504/1992 che testualmente recita «Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;...». Non basta, pertanto, una preventiva comunicazione del contribuente affinché l'area sia da intendere non edificabile per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali ma occorre una vera e propria attestazione del Comune. Tale disposizione regolamentare, pertanto, è illegittima visto che la legge, in tale fattispecie, non concede alcuna discrezionalità all'Ente!

- **Art. 5 - Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili:** tale disposizione regolamentare viola il vigente art. 59 del D.Lgs. n. 446/97 che stabilisce che «Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:..... g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;.....».

Il riportato articolo 59 chiarisce palesemente che la competenza a determinare i valori venali è del Consiglio comunale e non della Giunta, addirittura attraverso l'approvazione di un regolamento. L'articolo 5 è da modificare!

- **Art. 7 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali:** tale disposizione regolamentare è in contrasto con l'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 che nel prevedere l'obbligo dichiarativo non riconosce la possibilità di non presentarla nel caso di abitazione principale. Pertanto, la parte in cui si stabilisce che «Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione ICI può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esclusione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata» è un puro arbitrio anche in considerazione del fatto che l'istituto della comunicazione è stato abolito già da diversi anni!

- **Art. 10 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione:** il contenuto di quest'articolo è in contrasto con quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 che statuisce che <<In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e' considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque utilizzato>>. La deroga proposta, pertanto, è un puro arbitrio in quanto la legge non concede sull'argomento margini di discrezionalità da regolamentare con apposita disposizione!

- **Art. 14 – Dichiarazione:** tale disposizione viola l'art. 10 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che stabilisce come unica forma di dichiarazione i modelli approvati con decreto del Ministero delle Finanze. Non è consentito la predisposizione di modelli da parte del Comune!

Non si tiene conto, inoltre, che nel 2006 è stata abolito l'obbligo della dichiarazione i cui elementi rimangono in vita solo per comunicare al Comune competente l'applicazione di eventuali riduzioni d'imposta (es. detrazioni o esenzioni) nonchè allorquando gli elementi ai fini dell'applicazione dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di registrazione degli atti attraverso il Modello unico informatico.

- **Art. 17 – Termini di versamento:** tale disposizione contrasta con l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 che stabilisce che la prima rata va quantificata in base alle aliquote deliberate nell'anno precedente e non in base a quelle deliberate per l'anno in corso. Non risulta consentita alcuna deroga alla riportata disposizione legislativa!

Queste elencate rappresentano le sole violazioni di legge ritenute più eclatanti senza avere la presunzione di essere esaustive ma i chiarimenti riportati impongono la richiesta, in questa sede, di rivedere la proposta di regolamento sull'imposta comunale sugli immobili.

Calisto Tanzi

*Comune del Comune
Unità di San Giovanni.*



COMUNE DI SAN GENNARO
VESUVIANO
Provincia di Napoli

AL CONSIGLIO COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili - ICI

PREMESSO che:

- Il vigente regolamento sull'applicazione dell'Ici è stato deliberato con atto n. 17 del 11.01.2002, composto di 29 articoli.
- Le modifiche normative, di prassi e di giurisprudenza registrati negli ultimi anni rendono necessario un aggiornamento di detto regolamento.

CONSIDERATO che il Regolamento proposto adegua i relativi procedimenti alla normativa vigente e definisce l'ambito di azione dell'applicazione dell'ICI;

DATO ATTO che:

- per l'entità delle modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento, si appalesa sicuramente più agevole procedere all'approvazione di un testo ex novo anziché aggiornare il testo vigente;

LETTO l'articolo 53 comma 16 della legge finanziaria per il 2001 che dispone che il termine per approvare i regolamenti degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

VISTI:

- il decreto del Ministro dell'interno del 19.12.2009 che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2010 al 30.04.2010;
- l'art. 117, comma 6 della Costituzione, che disciplina l'autonomia regolamentare degli enti;

- gli artt. 3, 7 del D.Lgs.267/2000 in ordine rispettivamente alla autonomia e potestà regolamentare degli enti locali;
- l'art. 42 del richiamato D.lgs 267/2000 circa la competenza consiliare per l'adozione dei regolamenti;
- lo Statuto Comunale;

SI PROPONE

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili - ICI - allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che si compone di n° 29 articoli;
- di dare atto che il nuovo regolamento, all'atto dell'entrata in vigore, abroga il precedente approvato con deliberazione n. 17 del 11.01.2002;
- di disporre, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97, la comunicazione della presente adozione al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sarà divenuta esecutiva;
- di rimettere il Regolamento de quo all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'Ente;

San Gennaro Vesuviano, 16.04.2010

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
(dr.ssa ~~Giuseppina Parisi~~)



IL SINDACO
Luigi Gargano



COMUNE DI SAN GENNARO
VESUVIANO
Provincia di Napoli

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE
SEDE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili - ICI

Il vigente regolamento sull'applicazione dell'Ici è stato deliberato con atto n. 17 del 11.01.2002, composto di 29 articoli.

Le modifiche normative, di prassi e di giurisprudenza registrati negli ultimi anni rendono necessario un aggiornamento di detto regolamento.

L'entità delle modifiche ed integrazioni da apportare al regolamento rendono più opportuno la riscrittura e conseguente riapprovazione dello stesso anziché il semplice aggiornamento del testo vigente.

Il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili proposto adegua i relativi procedimenti alla normativa vigente, definendo l'ambito di azione dell'applicazione dell'ICI.

L'articolo 53 comma 16 della legge finanziaria per il 2001 dispone che il termine per approvare i regolamenti degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 19.12.2009 ha prorogato l'approvazione del bilancio di previsione 2010 al 30.04.2010, autorizzando, nel contempo, l'esercizio provvisorio

Tutto ciò premesso si demanda all'Assessore alle Finanze per gli adempimenti del caso.

San Gennaro Vesuviano, 16.04.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dr. Eugenio PISCINO)

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

Approvazione Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta comunale
sugli Immobili - ICI

Pareri ai sensi art. 49, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

San Gennaro Vesuviano, 16.04.2010

IL RESP DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Eugenio PISCINO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Intervento di bilancio: Codice _____ Competenza _____

Capitolo:

- o Oggetto: _____
- o Numero capitolo: _____ Prenotaz/impegno n. _____
- o Ammontare del presente impegno/prenotaz: € _____

San Gennaro Vesuviano, _____.2010

Visto: la Ragioneria

firma: _____

IL RESP DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dr. Eugenio PISCINO)

Letto, confermato e sottoscritto,

<i>IL SINDACO</i> f.to dott. Aniello Giugliano	<i>Il Segretario Generale</i> f.to Avv Lucia Petti
---	---

Certificato di pubblicazione
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune, per restarvi per 15 giorni consecutivi, a partire dal **21 MAG. 2010**

San Gennaro Vesuviano, **21 MAG. 2010**

Il responsabile dell'albo pretorio
f.to

Si attesta

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____,
 siccome dichiarata immediatamente eseguibile, ex art.134, comma 4, d.lgs. 18.8.2000, n.267;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art.134, comma 3, d.lgs. 18.8.2000, n.267;

San Gennaro Vesuviano, _____

Il segretario generale
f.to avv. Lucia Petti

Si attesta

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **21 MAG. 2010**


San Gennaro Vesuviano, **21 MAG. 2010**

Il responsabile dell'albo pretorio
f.to

che la presente copia è conforme all'originale

San Gennaro Vesuviano, **21 MAG. 2010**

Si attesta



Il Segretario Generale
Avv Lucia Petti

Per l'esecuzione, copia del presente provvedimento viene rimesso all'ufficio

in data _____

Copia del presente provvedimento è stata ricevuta dal sottoscritto responsabile con onere della procedura attuativa,

in data **21 MAG. 2010** Il responsabile

Comune di San Gennaro Vesuviano

Provincia di Napoli

*per l'applicazione
dell'Imposta Comunale
sugli Immobili - ICI*



REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.lgs. n.504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, nel Comune di San Gennaro Vesuviano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.lgs. n.446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. n.18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 3 - Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso

dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 4 - Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.lgs. n.504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'ICI versata su tale area.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. b) e 9 comma 1 D.lgs. n.504/1992, sono da ritenersi non fabbricabili, limitatamente al periodo in cui risultino i requisiti sotto indicati, i terreni condotti per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale dal proprietario o titolare di un diritto reale che svolga l'attività di imprenditore agricolo professionale - ai sensi del D.lgs. n.99/2004 — ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

Ai fini della concessione dell'esenzione di cui al comma precedente, sono considerate equivalenti ad un contratto scritto le richieste che abbiano determinato la concessione di contributi regionali, nazionali o comunitari che comportino l'obbligo dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale per un periodo almeno triennale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) D.lgs. n.446/1997, nel caso di area prevista come edificabile in sede di adozione di uno strumento urbanistico e poi stralciata prima dell'approvazione definitiva dello stesso strumento urbanistico, ovvero di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, nel termine massimo di cinque anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo non realizzato, il sopraindicato rimborso compete per cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Art. 7 - Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa e costituita dalla singola unità immobiliare iscritta o da iscriversi al Catasto Urbano in cui il soggetto passivo e la sua famiglia dimorano abitualmente, intendendosi come tale - fino a prova contraria - l'immobile di residenza, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione dall'imposta prevista dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

L'anno di imposta successivo all'applicazione delle esclusioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione ICI supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione ICI può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esclusione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 8 - Pertinenze delle abitazioni principali

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) D.lgs. n. 446/1997, le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'esclusione dall'imposta introdotta dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008.

La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione, e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Il contribuente dovrà individuare con autocertificazione da presentarsi all'ufficio tributi la o le pertinenze dell'abitazione principale.

Art. 9 - Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art

31, comma 1, lettere a) b) L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.lgs. n.504/1992, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, in particolare ove le stesse determinino l'esclusione dall'imposta dell'immobile, in quanto di fatto utilizzato come abitazione principale.

Art. 10 - Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 D.lgs. n.504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini ICI, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Allo stesso modo, nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano sottoposte ad interventi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune, per tutto il periodo dell'anno durante il quale le stesse siano di fatto non utilizzate quali abitazione principale.

In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere

ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 11 - Agevolazione d'imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Con la deliberazione di determinazione delle aliquote e delle tariffe, l'organo competente può stabilire un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino, in unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla produzione di apposita richiesta, da presentarsi nei termini per la dichiarazione ICI, contenente la documentazione fiscale relativa all'esecuzione di tali interventi, che devono avere comportato una spesa non inferiore al 10% del valore catastale imponibile dell'immobile.

L'agevolazione compete per una sola volta, a decorrere dall'anno d'imposta nel corso del quale è presentata la richiesta di cui al comma precedente.

Art. 12 - Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini ICI (art. 9, commi 3 e *3bis* L. 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall'art. 42bis L. 222/2007).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica (con le caratteristiche e limitazioni di cui all'art. 4 comma 3 della L. 96/2006).

Nell'applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'ICI, purché non esistano provvedimenti definitivi.

Quando il fabbricato è catastalmente classificato come rurale – categoria A/6 per le unità abitative e categoria D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole – è escluso ogni accertamento.

Art. 13 - Assoggettamento ex fabbricati rurali

Per i fabbricati ex edifici rurali esistenti alla data 31.12.2005, che vengono accatastati nuovamente, ai sensi dell'art. 2, commi 36 e 37 del D.L. 262/2006 in quanto hanno perso i requisiti di ruralità, si applica l'aliquota ordinaria.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 14 - Dichiarazione

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, comprese le unità immobiliari escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.lgs. n.504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ICI a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione ICI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

La violazione ripetuta conseguente l'omessa dichiarazione ICI si sanziona una sola volta.

Art. 15 - Modalità di versamento

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.lgs. n.446/1997, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;

venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;

- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 16 - Riscossione diretta dell' ICI

Ai sensi dell'art.52 – commi 1 e 2 – del D.L.gs. n.446, come modificato dall'art.53 – comma 16 della L.23/12/2000 n. 388, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le modalità di riscossione, il versamento dell'ICI è effettuato direttamente su c/c postali intestati al Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) – Servizio ICI, appositamente accesi rispettivamente per l'ICI ordinaria e per l'ICI sanzioni. Resta affidata al Concessionario del servizio riscossione la riscossione coattiva a mezzo ruolo dell'imposta..

In sostituzione alla riscossione diretta dell'imposta prevista al comma precedente, il Comune può decidere, con atto giuntale che il pagamento del tributo sia effettuato tramite l'Agente della riscossione o tramite una delle società iscritte nell'apposito Albo ministeriale.

E' ammesso altresì il versamento tramite istituti bancari, CAAF, F24 ovvero attraverso l'utilizzo di sistemi alternativi promossi dall'Amministrazione (pagamenti telematici, ecc) e da essa approvati.

L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, l'imposta dovrà comunque essere pagata da una delle parti.

Art. 17 - Termini di versamento

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.

In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all'art. 18, comma 1 L. 388/2000, l'imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti telematici, entro il 30 aprile di ogni anno.

Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell'ICI con le modalità previste dall'art. 18, comma 1 L. 388/2000 non potrà in ogni caso essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.

L'importo minimo dovuto ai fini ICI è pari ad € 3,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 18 - Accertamento

I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.lgs. n.18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 - Attività di controllo

La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo.

Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere, compresa l'eventuale ripartizione in rate del pagamento delle somme dovute, così come previsto dal vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 20 - Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'ICI versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Art. 21 - Rimborsi e compensazioni

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 164 e 171, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, il contribuente può richiedere al Comune il

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di rimborsi.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Nessun rimborso compete in ogni caso a favore del proprietario /possessore dell'area divenuta inedificabile che abbia provveduto a vendere l'area stessa prima della intervenuta inedificabilità, in relazione all'imposta versata per il periodo precedente all'alienazione a terzi.

Art. 5 - Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall'art. 5, comma 5 D.lgs. n.504/1992 e s.m.i., al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di accertamento in relazione alle aree edificabili, la Giunta comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

Nessun rimborso compete tuttavia al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.

TITOLO II ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 6 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c) D.lgs. n. 446/1997, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (ora art. 73, comma 1, lett. c), a seguito della nuova scansione normativa introdotta dal D.lgs. n.12 dicembre 2003 n. 344), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) D.lgs. n.504/1992, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S. del settore sociale e culturale, che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

L'istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo 20.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti d'accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo. In tali casi, su richiesta del soggetto passivo, è ammesso il riversamento delle somme direttamente al Comune competente.

Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro centottanta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

Per i rimborsi di cui al comma 3 e per quelli relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/2006, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario ICI oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Non si procederà al rimborso di importi inferiori a € 10,00.

Art. 22 - Calcolo degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta incrementato di un punto percentuale, sia per i provvedimenti d'accertamento che di rimborso.

Art. 23 - Ravvedimento operoso

Il contribuente che ha ommesso il versamento dell'imposta o lo ha effettuato in parte è di norma punibile con la sanzione del 30%;

La violazione per tale fattispecie è però sanabile con il ravvedimento spontaneo, applicando:

- la sanzione del 3,75% pari ad un ottavo del 30% se il pagamento viene effettuato con ravvedimento a "breve" cioè entro 30 giorni dal termine ultimo fissato per il versamento;
- la sanzione del 6% pari ad un quinto del 30% se il pagamento viene effettuato con ravvedimento "lungo" ovvero entro un anno dalla data ultima fissata per il versamento.

In ambedue i casi al conteggio vanno aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso stabilito dall'Amministrazione, dal giorno successivo a quello di scadenza fino al giorno di pagamento compreso.

E' consentito l'istituto del ravvedimento purchè la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziate attività di accertamento comunicata formalmente.

Art. 24 - Mancato accatastamento degli immobili

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336-337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.lgs. n.504/1992 e s.m.i.

Art. 25 - Riscossione coattiva

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007, convertito in L. 28 febbraio 2008 n. 31, la riscossione coattiva dell'ICI avviene mediante ruolo affidato all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.lgs. n.26 febbraio 1999 n. 46 e successivi.

Rimane comunque ferma la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva.

Art. 26 - Compensi incentivanti

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) D.lgs. n.15 dicembre 1997 n. 446, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale del 15 per cento delle riscossioni dell'ICI derivanti da attività di accertamento e di contrasto all'evasione.

Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno ripartite dal Dirigente del settore, con apposita determinazione, in cui verranno individuate, in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:

- a) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'Ufficio, previa verifica dei risultati conseguiti e delle risorse umane impiegate (nella misura compresa tra il 60 e il 70% del fondo speciale);
- b) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi;
- c) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio tributi;
- d) all'acquisto del materiale di ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l'attività di accertamento e la riscossione dell'imposta;
- e) all'arredamento dell'Ufficio tributi.

Con la stessa determinazione, il Dirigente assegnerà al personale dipendente dell'ufficio il compenso incentivante.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.lgs. n.504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 28 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29 - Efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2010, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2008, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.